

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello
(*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*) 137

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori 137

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge,
dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno
2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e
conclusione – Parere favorevole*) 137

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 147

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla
presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di
bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari
nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)
750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) (*Seguito
dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del
documento finale*) 138

ALLEGATO 2 (*Nuova proposta di documento finale del relatore approvata dalla Commissione*) . 150

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 139

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese
della pesca e dell'acquacoltura (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 139

7-01201 Venittelli: Sul sistema dei controlli e delle sanzioni nel settore della pesca
(*Discussione e rinvio*) 139

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 142

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135
Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione*) . 142

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione*) 155

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo
(Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e
7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune, audizione dei
rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri,
Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci 146

AVVERTENZA 146

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

C. 3653 Mongiello.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 21 febbraio scorso, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione sulle linee generali del provvedimento, propone di adottare il testo della proposta di legge come testo base per il seguito dell'esame.

(La Commissione approva).

Luca SANI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti, come deciso dall'ufficio di presidenza, è fissato alle ore 12 di martedì 7 marzo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA.

Mercoledì 1° marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

(COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Luca SANI (PD), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Taricco, ha formalizzato una proposta di parere favorevole.

Filippo GALLINELLA (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, dopo aver ringraziato quest'ultimo per il lavoro di sintesi svolto sugli atti in esame, preannuncia che il suo Gruppo si esprimerà con

un voto di astensione, non ritenendosi pienamente soddisfatto da quanto in essi previsto per il settore dell'agricoltura.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime apprezzamento per l'accuratezza con la quale l'onorevole Taricco ha predisposto la proposta di parere sottoposta all'attenzione della Commissione e ringrazia i colleghi del MoVimento 5 Stelle per la scelta di astenersi nella votazione, con la quale anch'essi, in qualche misura, valorizzano il lavoro svolto dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore Taricco per i numerosi spunti che la proposta di parere offre al Governo per il prosieguo della sua attività in ambito europeo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata formalizzata una proposta di documento finale, che è stata, successivamente, integrata dal relatore, onorevole Fiorio, con l'inserimento di un ulteriore punto nella parte contenente gli impegni indirizzati al Governo (*vedi allegato 2*). Avverte inoltre che nella giornata odierna la XIV Commissione ha espresso sulla proposta di rego-

lamento un parere favorevole con condizione.

FIORIO (PD), *relatore*, fa presente di aver integrato la sua proposta di documento finale con un punto che concerne l'impegno al Governo ad adoperarsi affinché nella proposta di regolamento siano inserite disposizioni volte ad assicurare la possibilità di indicare nell'etichetta delle bevande spiritose la componente alcolica più vecchia a condizione che ne venga esplicitato il metodo di invecchiamento seguito. Ritiene, infatti, che con questo ulteriore impegno si completi il quadro delle azioni che il Governo italiano deve portare avanti per garantire un'adeguata tutela ad un settore produttivo che è particolarmente sviluppato nel nostro Paese, sia in termini di fatturato generato, sia in termini di qualità dei prodotti.

Nel ritenere che la proposta di regolamento in oggetto non ponga nel suo complesso particolari problematiche se non sullo specifico profilo della protezione delle indicazioni geografiche, auspica che il Governo riservi sempre in sede di negoziato nelle sedi europee la massima attenzione al tema della tutela del *made in Italy* e, nello specifico, appunto, alla protezione delle indicazioni geografiche.

Mino TARICCO (PD), preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di documento conclusivo del collega Fiorio che affronta questioni di grande importanza per il settore delle bevande spiritose e contiene indicazioni preziose al Governo per raggiungere l'obiettivo di pervenire ad un regolamento europeo che risponda alle esigenze del mondo produttivo e che, al contempo, assicuri un elevato livello di protezione dei consumatori.

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del documento finale predisposto dal relatore, che, tenendo conto dei rilievi formulati nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle associazioni di categoria,

indica al Governo alcuni interventi di modifica della proposta di regolamento condivisi dal suo Gruppo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per aver predisposto un documento finale che costituisce una buona base per il lavoro che l'Esecutivo dovrà svolgere in sede di negoziato con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

La Commissione approva la nuova proposta di documento finale formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1° marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Silvia BENEDETTI (M5S) nel rimarcare l'estrema rilevanza dell'oggetto delle risoluzioni all'esame, esprime l'auspicio che la Commissione possa approvare un testo unitario ed in tal senso sollecita i colleghi del Partito Democratico ad esprimere la propria posizione al riguardo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che la risoluzione presentata dal suo Gruppo, a prima firma Venittelli, reca, tra l'altro, l'impegno rivolto al Governo a favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura mediante l'estensione delle garanzie accordate da ISMEA anche al settore ittico. A tal riguardo, osserva che tale impegno costituisce un obiettivo fondamentale, condiviso da tutta la filiera e sul quale, pertanto, tutti i Gruppi dovrebbero convergere. Dichiarò comunque che il suo Gruppo sarà disponibile a dialogare su eventuali ulteriori questioni da trattare nell'atto d'indirizzo.

Luca SANI, *presidente*, invita le prime firmatarie delle risoluzioni in titolo a verificare se sussistano le condizioni per pervenire ad un testo unitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01201 Venittelli: Sul sistema dei controlli e delle sanzioni nel settore della pesca.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Alessandro PAGANO (LNA) preannuncia che il suo Gruppo presenterà una risoluzione sul tema in esame, stante l'assoluta necessità di rivedere con urgenza il sistema delle sanzioni nel settore ittico che già nella prima fase in applicazione si sono rivelate del tutto sproporzionate e che per questo rischiano di portare al collasso un settore che assicura un impiego a 30 mila addetti.

Facendosi portavoce delle richieste avanzate dall'Associazione « Marinerie d'Italia e d'Europa » pone all'attenzione dei colleghi e del Governo l'esigenza di una completa revisione del sistema sanzionatorio previsto per le imprese della pesca soprattutto in riferimento ai numerosi obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti UE concernenti il così detto « controllo pesca », ed, in particolare, della completa riformulazione delle sanzioni previste per le « infrazioni gravi » poiché è indispensabile un notevole alleggerimento delle stesse in termini economici.

Ricorda che i richiamati regolamenti europei contengono la specifica raccomandazione che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che la definizione di « carattere grave della violazione » è lasciata di fatto alle autorità competenti dei singoli Stati membri. Rileva, a tal proposito, che l'Italia in questo caso è stata più realista del re, in quanto con la legge n. 154 del 2016 sono state introdotte sanzioni amministrative per importi che appaiono del tutto sproporzionati a quelle che possono essere le violazioni commesse. Tale valutazione, a suo avviso, vale in special modo per le violazioni che si sostanziano nella detenzione a bordo di prodotto ittico considerato di taglia inferiore al minimo previsto dalla legge, in totale spregio al richiamato principio di proporzionalità. Si riferisce, ad esempio, al fatto che per la detenzione a bordo soltanto di 5,700 chilogrammi di prodotto ittico sottomisura di una determinata specie, anche in presenza della prevista tolleranza del 10 per cento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 5 mila euro. Fa presente inoltre che, le sanzioni sono raddoppiate se le specie in questione sono quelle del tonno rosso e del pesce spada.

Fa presente, inoltre, la necessità di intervenire anche sulle modalità di funzionamento del *log-book* elettronico di bordo, che tiene conto del pescato e della

zona in cui avviene la battuta di pesca, il cui sistema informatico ha evidenziato delle carenze.

In conclusione, ritiene che, pure a voler riconoscere che il legislatore nell'approvare la legge n. 154 del 2016 è stato mosso da buone intenzioni, occorre, tuttavia, prendere atto che tale legge, messa alla prova della fase applicativa, ha prodotto risultati disastrosi. È necessario, pertanto, che tutte le forze politiche collaborino per realizzare interventi correttivi a salvaguardia di un settore importantissimo del comparto primario.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando al collega Pagano, ricorda che anche il Gruppo al quale egli all'epoca apparteneva ha votato a favore della legge n. 154 del 2016, ora tanto criticata. Informa poi i colleghi di aver preso parte, nella giornata di ieri, insieme ai colleghi L'Abbate e Zaccagnini, ad un incontro presso gli uffici della Presidenza della Camera con una delegazione dell'Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, al termine del quale è stato predisposto un documento sul quale i Gruppi parlamentari presenti e i rappresentanti dell'Associazione hanno convenuto e che intende sottoporre all'attenzione della Commissione.

Fa presente, quindi, che con tale documento i Gruppi che hanno preso parte all'incontro hanno convenuto che il progetto di legge sulla filiera ittica verrà discusso nel più breve tempo possibile e comunque con l'impegno di definirla entro il prossimo mese di maggio; che nell'ambito della discussione di tale proposta di legge verrà valutata la necessità di rivedere, alla luce delle difficoltà applicative emerse nell'attuazione della specifica norma del Collegato agricolo, le norme sulle sanzioni.

Sottolinea inoltre che in tale documento si è convenuto di promuovere un'audizione dell'Associazione Marinerie d'Italia presso la Commissione Agricoltura nell'ambito della discussione sulla legge sulla filiera ittica per illustrare gli ulteriori punti oggetto della piattaforma

presentata dall'Associazione stessa e individuare le relative soluzioni possibili e che la tutela del reddito dei pescatori e di tutta la filiera ittica resta un obiettivo fondamentale sul quale i gruppi parlamentari presenti all'incontro si impegnano con tutte le energie e con la massima concertazione.

Fa presente che alcune marinerie hanno ritenuto di non aderire al documento che ha testé illustrato, tuttavia, non essendo quella istituzionale la sede in cui fare polemiche, invita tutti i Gruppi a collaborare nel perseguimento dell'importante obiettivo di riprendere l'esame del progetto di legge sulla filiera ittica nel quale possono trovare una soluzione le numerose questioni problematiche che affliggono oggi il settore.

Laura VENITTELLI (PD), nell'associarsi alle parole del capogruppo del PD, onorevole Oliverio, fa presente che la risoluzione di cui è prima firmataria prende le mosse dalla situazione di crisi nella quale versa il settore ittico per individuare le risposte, anche di tipo normativo, che appaiono necessarie.

Le problematiche vissute dal comparto discendono, per molti aspetti, dall'osservanza delle regole europee. Per tale ragione, ritiene che, la legittima battaglia per mutare un quadro normativo sfavorevole dovrebbe svolgersi altrove, presso le sedi deputate ad assumere le decisioni e, cioè, presso la Commissione europea, presso il Parlamento europeo e, segnatamente, presso la Commissione pesca.

Dopo aver precisato di aver tentato Ella stessa un'infruttuosa interlocuzione con rappresentanti del Parlamento europeo, osserva come i principali problemi posti dalla normativa europea risiedano nel fatto che essa non ha trattato specificamente le problematiche della pesca nel Mar Mediterraneo, che sono state affrontate accomunandole a quelle del Mare del Nord, con evidenti ripercussioni molto negative sull'intero comparto.

Nei nostri mari, si pongono temi specifici, come quello della pesca del tonno rosso, ai quali Ella ha tentato di fornire

una risposta presentando una specifica risoluzione parlamentare e inserendo un'apposita norma nell'ambito della proposta di legge sull'ittico il cui esame, come noto, ha subito una battuta di arresto per motivi attinenti essenzialmente alla copertura finanziarie.

Appare quindi necessario fornire risposte differenziate a problematiche tra loro diverse, non trattando la pesca del Mare Mediterraneo alla stessa stregua della pesca in altri mari.

L'ultimo aspetto trattato dalla risoluzione a sua prima firma riguarda l'adeguatezza del sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 154 del 2016, così detto collegato Agricolo.

A tale proposito, ricorda che il nuovo impianto normativo, condiviso all'unanimità in sede parlamentare, ha superato il sistema previgente mediante una depenalizzazione delle fattispecie di reato e la loro derubricazione in fattispecie di illecito amministrativo. Si tratta di un sistema che prevede sanzioni elevate – a fronte peraltro di attività palesemente gravi – che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'autore del fatto.

In proposito, anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dal comparto, riterrebbe utile svolgere un'audizione delle Capitanerie di porto anche allo scopo di valutare un eventuale ripensamento del nuovo sistema sanzionatorio.

Silvia BENEDETTI (M5S) si associa alla richiesta avanzata dalla collega Venittelli di audire le Capitanerie di porto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, in relazione alle aspre critiche rivolte al sistema sanzionatorio introdotto con la legge n. 154 del 2016, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, in realtà, tale impianto si sta rivelando molto efficace, in quanto dai dati raccolti negli ultimi quattro mesi, i controlli risultano triplicati e le sanzioni dimezzate rispetto ai dati relativi all'anno precedente. Rammenta, inoltre, di aver invitato l'Associazione delle marinerie d'I-

talia al tavolo tecnico istituito presso il MIPAAF sul tema delle sanzioni, che vi ha partecipato senza, tuttavia, evidenziare le problematiche che oggi appaiono emergere, invece, in modo drammatico.

Osserva, inoltre, come fosse necessario prevedere sanzioni dissuasive per contrastare i fenomeni di pesca illegale e di pesca sottotaglia con la quale si reca un danno irreparabile alla fauna marina, che costituiscono fattispecie di fronte alle quali è necessario che l'ordinamento reagisca in modo severo, e tale è l'intenzione dell'attuale Governo.

Con specifico riferimento alle osservazioni del deputato Pagano in merito alla sproporzione delle sanzioni previste per la pesca sotto taglia rispetto all'entità del fatto commesso, ci tiene a precisare che tali sanzioni non trovano applicazione nel caso in cui le reti da pesca risultino a norma di legge e la specie pescata rientri tra quelle per le quali è previsto il semplice obbligo di sbarco, al quale ovviamente il contravventore ottemperi.

Ritiene inoltre che l'Esecutivo abbia dimostrato concretamente di tenere nella massima considerazione le esigenze del comparto ittico ed, in particolare, la necessità di salvaguardare i posti di lavoro, prevedendo da ultimo, con il decreto-legge così detto mille proroghe, la proroga, anche per il 2017, del finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Ritiene anch'egli che occorra agire innanzitutto in sede europea per ottenere una revisione dei regolamenti in materia di controlli, in quanto essi prescrivono regole troppo rigide ed onerose per le marinerie italiane, che non tengono affatto conto delle peculiarità dei mari nei quali operano i pescatori italiani. Assicura pertanto che il suo Governo interverrà in sede europea per correggere queste storture che, in parte, sono ascrivibili, alla disattenzione dei precedenti Esecutivi.

Ribadisce, infine, la disponibilità del Governo ad un confronto aperto con

tutte le rappresentanze degli operatori del settore che avvenga sul merito delle questioni aperte che riguardano il settore ittico. Il Governo sta già facendo la sua parte con la predisposizione di un piano per il rilancio del comparto che preveda anche un pieno ed adeguato impiego delle risorse del fondo per le attività marittime e per la pesca (FEAMP).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge all'esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, si compone, a seguito delle proposte emendative approvate

dalla Commissione Lavoro, di ventisei articoli, suddivisi in tre Capi, relativi, rispettivamente, alla tutela del lavoro autonomo, al lavoro agile e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge stesso.

Osserva, quindi, che il provvedimento si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Segnala che il Capo I individua, in primo luogo, l'ambito applicativo delle disposizioni in esso contenute, precisando che esse si applicano ai rapporti di lavoro autonomo (di cui al titolo III del libro quinto del codice civile), mentre sono esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori (di cui all'articolo 2083 del codice civile (articolo 1). Tale Capo non presenta profili di interesse per la Commissione.

Nel dettaglio, esso reca disposizioni in merito alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali (articolo 2); alle clausole e condotte abusive (articolo 3); agli apporti originali e invenzioni del lavoratore (articolo 4). Esso contiene inoltre disposizioni di delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi (articolo 5) e in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche (articolo 6).

Rileva poi che i successivi articoli contengono disposizioni sulla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa –DIS-COLL (articolo 6-*bis*); disposizioni fiscali e sociali (articolo 7); disposizioni riguardanti la formazione permanente (articolo 8); lo sportello per

il lavoratore autonomo (articolo 9); nonché la delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 10).

Fa presente che il Capo I contiene, inoltre, norme relative alla partecipazione agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi in appalti privati (articolo 11); alla indennità di maternità (articolo 12). A tal riguardo, faccio presente che l'articolo 12, modificando l'articolo 64, comma 2 del decreto legislativo n. 51 del 2001, consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie), di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Osserva inoltre che, il medesimo Capo reca disposizioni in materia di tutela della gravidanza, malattia e infortunio (articolo 13); di collaborazioni coordinate e continuative (articolo 14); disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10 (articolo 14-*bis*) e istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (articolo 14-*ter*).

Sottolinea che il Capo II – che invece reca disposizioni applicabili anche ai lavoratori subordinati del settore agricolo – concerne il lavoro agile o *smart working* e comprende gli articoli da 15 a 20-*bis*, che riguardano: la definizione di lavoro agile e la disciplina delle sue modalità di svolgimento (articolo 15); le modalità di redazione dell'accordo relativo al lavoro agile, il suo contenuto nonché le modalità di formalizzazione del recesso (articolo 16); il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il suo diritto all'apprendimento continuo e alla periodica certificazione delle competenze (articolo 17); il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro (articolo 18); la sicurezza e la tutela contro infortuni e malattie professionali (articolo 19); l'assi-

curazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (articolo 20); le aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano (articolo 20-*bis*).

In particolare, l'articolo 15 precisa che il lavoro agile non rappresenta una nuova tipologia contrattuale, ma una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.

Il medesimo articolo indica che le disposizioni del provvedimento hanno la finalità di promuovere il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La disposizione chiarisce, inoltre, che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La norma precisa, infine, che la prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 20, nel recare disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, prescrive, al comma 1, la comunicazione obbligatoria dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e delle sue modificazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente, secondo le proce-

dure previste dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.

Ricorda che la disposizione richiamata dispone che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

Rammenta inoltre che nel settore agricolo, nonché in quello turistico e dei pubblici esercizi, il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

La disposizione richiamata precisa, inoltre, che, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

Fa presente inoltre che, in base al comma 2 dell'articolo 20, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dell'azienda. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, tale tutela si applica anche agli infortuni occorsi in *itinere*, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Rileva infine che il Capo III contiene disposizioni finanziarie (articolo 21) e dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 22).

Luca SANI, *presidente*, in considerazione del fatto che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la giornata di domani, che il provvedimento reca limitati profili che investono la competenza della Commissione, propone che la Commissione concluda l'esame del provvedimento già nella giornata odierna.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, formalizza una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 febbraio scorso il relatore, onorevole Luciano Agostini, ha introdotto la discussione. È poi intervenuto il collega Massimiliano Bernini, alla cui richiesta di svolgere audizioni sul provvedimento ho replicato ricordando come la Commissione di merito abbia già stabilito un calendario di audizioni, che è stato distribuito nella medesima seduta ai colleghi.

Infine, avverte che, stante la calendarizzazione del provvedimento in Aula nelle prossime settimane, sarebbe opportuno che la Commissione rendesse il parere di competenza entro giovedì 9 marzo.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, informa i colleghi che sta partecipando alle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione Ambiente e li invita a fargli pervenire i contributi che ritengano opportuni in tempo utile per consentirgli di predisporre il parere nei tempi indicati dal presidente.

Massimiliano BERNINI (M5S) apprezzando la disponibilità manifestata dal relatore, preannuncia che quanto prima il suo Gruppo gli invierà delle osservazioni.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° marzo 2017.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune, audizione dei rappresentanti delle organiz-

zazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01069 Venittelli: Iniziative per la prevenzione degli illeciti nel settore della pesca.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – *Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende* (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

considerato favorevolmente che il Programma di lavoro della Commissione, nella parte relativa alle misure volte a favorire la crescita, prevede rilevanti iniziative nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione sull'economia circolare, con particolare riferimento ad una strategia per l'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche; un quadro di monitoraggio dell'economia circolare che verifichi tra l'altro i benefici per la crescita e l'ambiente, nonché misure riguardanti l'acqua, tra le quali un regolamento che stabilisca i requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate per l'irrigazione ed il ravvenamento delle acque sotterranee;

apprezzato che, in tema di energia, il Programma di lavoro della Commissione europea indichi tra le priorità l'attuazione della « Strategia dell'Unione dell'energia », dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili; apprezzato altresì che sia previsto uno specifico impegno da parte della Commissione europea per l'attuazione della Strategia europea, presentata nel

luglio 2016, per una mobilità a basse emissioni che miri ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero; preso atto favorevolmente che nell'ambito delle iniziative REFIT, previste nell'Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione annunci la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017 e che la Commissione abbia raccomandato l'esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti, tra cui quella relativa alle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura (LUFUF) (COM(2016)479);

con riferimento alla Relazione programmatica:

valutati positivamente gli interventi programmati dal Governo tra i quali l'impegno volto a rafforzare, nell'ambito delle politiche in materia di conservazione della biodiversità, l'applicazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli e a dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità secondo le indicazioni programmatiche formulate nell'ambito della revisione intermedia condotta nel maggio 2016; apprezzato altresì che, con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque, il Governo auspichi l'inclusione di aspetti quantitativi, oltre che qualitativi, per favorire una migliore

efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione;

considerati di estrema rilevanza gli impegni assunti dal Governo nei settori dell'agricoltura e della pesca ed, in particolare, l'impegno a seguire i negoziati per la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) con l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali evitando che venga prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune (PAC); apprezzato che, in tale ambito, con riferimento alle previsioni contenute nella proposta di regolamento « omnibus » COM (2016) 605, recante misure volte a semplificare la PAC, il Governo si impegni a promuovere la riduzione degli oneri burocratici a carico degli agricoltori e delle amministrazioni, oltre alla semplificazione della normativa europea sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, in modo da renderla più aderente alle esigenze di una PAC in continua evoluzione;

giudicato con favore che, sempre in relazione alle proposte di modifica del quadro giuridico relativo ai regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC) espresse nella già richiamata proposta di regolamento COM (2016) 605, nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo intenda chiedere all'Unione europea un'ulteriore semplificazione per quanto riguarda le materie delle assicurazioni agevolate, per allargare la potenziale platea dei beneficiari della consulenza aziendale, strategica per la riorganizzazione di un sistema di assistenza tecnica alle imprese agricole, che consenta loro di rispondere velocemente alle sfide del mercato globale sempre più competitivo;

ritenuto altresì opportuno l'impegno del Governo di riservare particolare attenzione alla proposta della Commissione sul QFP *post* 2020, prevista per il 2017, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo coerente delle risorse naturali, un modello agricolo in grado di assicurare la sicurezza alimentare, in termini di *food safety* e *food security* e un adeguato so-

stegno al reddito degli agricoltori al fine di consentire il perseguimento dei diversi impegni ambientali connessi alla PAC, migliorando inoltre gli strumenti di gestione del rischio;

apprezzato inoltre che, con riguardo alla revisione della normativa in materia di restituzioni all'esportazione FE-AGA (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), il Governo intenda promuovere tutte le iniziative volte a semplificare le disposizioni normative vigenti per assicurare una più rapida erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari;

preso atto che l'Esecutivo, con riferimento alle indicazioni geografiche (IIGG), intenda proseguire nel contrasto dei fenomeni di contraffazione che stanno producendo un grave danno economico per tutto il comparto e che, a tal fine, ritenga utile agire in occasione della revisione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di vendite a distanza di beni materiali, oltre a proseguire con l'ottenimento della registrazione e della protezione rafforzata nelle diverse sedi multilaterali;

preso altresì atto che, a livello internazionale, il Governo si impegni a monitorare l'evoluzione dei negoziati commerciali già avviati con alcuni Paesi, tra i quali il Giappone, il Messico, il Cile, e con i Paesi del Mercosur, e dei nuovi negoziati che saranno avviati, in particolare, con l'Australia e la Nuova Zelanda, allo scopo di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche;

apprezzato che, con riguardo alle misure di protezione delle piante contro gli organismi nocivi, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento europeo, il Governo intenda avviare i lavori per la predisposizione dei provvedimenti applicativi in ambito nazionale e che, al fine di rispondere alla richiesta della Commissione europea di rafforzare il controllo, intenda altresì potenziare il programma di *audit* presso i punti di ingresso nazionali

all'importazione di vegetali e di prodotti vegetali, anche al fine di armonizzare le procedure dei controlli su tutto il territorio nazionale;

considerato inoltre che, nei primi mesi del 2017, verranno predisposti i provvedimenti attuativi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e che nel settore dei fertilizzanti, continueranno i lavori per la revisione della proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009;

valutate con estremo favore le iniziative per la gestione delle crisi dei mercati agricoli, con particolare riguardo ai settori del latte, delle carni suine e dell'ortofrutta, attraverso la promozione di sistemi che favoriscano maggiormente le assicurazioni, la gestione del rischio e la difesa dei redditi e apprezzato l'impegno del Governo a proseguire la propria azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare anche attraverso un aumento della trasparenza, una più equilibrata distribuzione degli utili e l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali;

rilevato inoltre che, con specifico riferimento al settore ortofrutticolo, il Governo riservi particolare attenzione all'adozione di una nuova strategia Nazionale per l'ortofrutta, mentre, per quanto concerne il settore vitivinicolo di qualità, il

Governo intenda impegnarsi ad evitare modifiche sostanziali alla legislazione attualmente vigente in materia di etichettatura e di prodotti vitivinicoli di qualità;

apprezzato che, in merito all'agricoltura biologica, nel corso del 2017 il Governo intenda porre ulteriore attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti e alla promozione di accordi di reciproca equivalenza tra Unione Europea e Paesi terzi, e valutato con estremo favore l'impegno del Governo ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la sicurezza e l'elevata qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato, anche a tutela dei consumatori;

giudicato, infine, opportuno, in riferimento al comparto della pesca, l'impegno assunto dall'Esecutivo di incidere nell'ambito dei lavori della riforma della Politica comune della pesca (PCP), con particolare riguardo all'implementazione dell'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture, e di seguire nel corso del 2017 l'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e della proposta di regolamento relativa alle misure tecniche della pesca; apprezzato altresì l'impegno, assunto a livello internazionale, di dare seguito all'attività volta al rinnovo di alcuni accordi tra l'Unione Europea e i Paesi terzi che interessano anche la flotta italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

**NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2016)750);

preso atto dei contenuti emersi nel corso dell'audizione di rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, svoltasi il 7 febbraio 2017 dinnanzi alle Commissioni riunite XIII (Agricoltura) della Camera e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nonché dei rilievi formulati nella medesima occasione dai rappresentanti delle associazioni di categoria;

considerato che obiettivo dichiarato della proposta è di allineare i contenuti del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione – senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni;

richiamato altresì il considerando n. 3 della proposta, laddove si prevede che le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento

di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza, e che esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori;

ricordato che il settore delle bevande spiritose è particolarmente sviluppato in Italia, generando il comparto distillatorio circa un miliardo di euro di fatturato e oltre 500 milioni di euro di gettito per l'erario in termini di accisa, e che sono attualmente 38 le indicazioni geografiche relative a bevande spiritose riconosciute dal regolamento (CE) n. 110/2008; si tratta pertanto di un ambito produttivo che merita di essere tutelato da pratiche fraudolente e da concorrenza sleale, fenomeni che negli ultimi anni hanno purtroppo determinato un decremento produttivo non attribuibile ad un calo dei consumi;

valutato pertanto positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla

protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;

rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);

stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);

precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);

stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);

modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);

evidenziato che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi

innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;

osservato in proposito che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano « elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame »;

richiamate al riguardo innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle IG dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se

non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);

ricordato al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia;

ritenuto che tali IG debbano essere confermate ed iscritte nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico – senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

osservato, più in generale, che lo schema di decreto assegna alla Commissione europea poteri di delega in gran parte degli ambiti sinora gestiti con procedura di Comitato per le bevande spiritose, istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89;

rilevato nel contempo che alla procedura di Comitato sono rimesse esclusivamente, ai sensi degli articoli 17, 34 e 39, competenze di esecuzione di normative già definite, quali sono ad esempio le norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione e le modalità di indicazione del paese d'origine;

evidenziata infine l'opportunità di modificare ulteriori disposizioni della proposta di regolamento;

osservato in primo luogo che la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma», rischia di consentire l'immissione sul mercato extraeuropeo di bevande surrogate o, in ambito UE, di prodotti alimentari recanti tali denominazioni, con effetti negativi in termini di concorrenza e di immagine per il settore;

evidenziato che l'articolo 19, comma 1, lettera f), inserisce nel disciplinare relativo alle indicazioni geografiche l'indicazione di informazioni sulla reputazione della bevanda spiritosa, anche ai fini della relativa domanda di registrazione, determinando evidenti difficoltà nelle connesse procedure;

rilevato, con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, che l'articolo 23 prevede che la Commissione esamini le domande ricevute e che tale esame «dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi», dovendo la Commissione, ove il termine sia superato, indicare per iscritto al richiedente i motivi del ritardo;

sottolineato come tale disposizione non garantisca ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate;

viste le norme di cui all'articolo 35, che stabiliscono che, in analogia con quanto previsto per il settore agroalimentare, la verifica del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione sia effettuata almeno dall'autorità competente designata dagli Stati membri o da un organismo di certificazione dei prodotti;

rilevato che, per quanto concerne le bevande spiritose, le produzioni in questione sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento

delle accise, e non appare pertanto necessario mantenere l'intervento degli organismi di certificazione, anche in considerazione del fatto che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

richiamata l'esigenza di una più stringente armonizzazione delle regole previste in materia di invecchiamento dei distillati e delle acquaviti – al fine di contenere le frequenti frodi che si verificano in tale settore – introducendo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità;

osservata infine la presenza di imprecisioni in alcune definizioni contenute negli Allegati I e II – rispetto a quelle contenute agli Allegati al regolamento (CE) n. 110/2008 – (quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka) e la presenza di un errore nella definizione di *Bevande spiritose di gusto amaro o bitter* (All. II, Parte prima, n. 30), suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande;

impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

1) si elimini la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine « aroma »;

2) all'articolo 19, comma 1, lettera f), si espunga il riferimento ivi contenuto all'indicazione di informazioni, nel disciplinare, sulla reputazione della bevanda spiritosa;

3) con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, si riformuli l'articolo 23 al fine di garantire ai produttori

certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;

4) si riformuli l'articolo 27 – laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione – al fine di garantire che tale decisione sia concordata tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

5) si riformuli l'articolo 34 della proposta, al fine di garantire che le indicazioni geografiche contenute nell'Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 – già registrate a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – siano confermate ed iscritte nel registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

6) all'articolo 35 sia espunta la previsione – che, in analogia con quanto stabilito per il settore agroalimentare – attribuisce anche a organismi di certificazione dei prodotti la titolarità a verificare il rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione, tenuto conto che le bevande spiritose sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise e che i costi della verifica operata dagli organismi di certificazione sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

7) all'articolo 38, paragrafo 1, siano meglio definiti e delimitati i poteri di delega attribuiti alla Commissione europea per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, al fine di mantenere ferme le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta

medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

8) si modifichi l'articolo 43 della proposta affinché il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea non sia attribuito per un periodo indeterminato;

9) si provveda a correggere la definizione di *Bevande spiritose di gusto amaro o bitter*, contenuta all'Allegato II, Parte I, n. 30, al fine di renderla conforme a quella contenuta all'Allegato II al regolamento (CE) n. 110/2008, in quanto suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande; si provveda altresì a correggere le imprecisioni contenute in alcune definizioni – quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka;

10) si provveda ad inserire nel testo l'obbligo di indicazione del periodo di

invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità, anche a tal fine prevedendo l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia;

11) si provveda ad inserire disposizioni volte ad assicurare la possibilità di indicare nell'etichetta delle bevande spiritose la componente alcolica più vecchia a condizione che ne venga esplicitato il metodo di invecchiamento seguito (quale, ad esempio, il metodo Solera);

12) si integri infine il testo al fine di prevedere che nei documenti telematici di accompagnamento delle bevande spiritose debba essere obbligatoriamente presente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e della sua origine.

ALLEGATO 3

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abbinato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
preso atto favorevolmente che il provvedimento contiene norme volte a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro

subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

valutato con favore che tali norme possano applicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato nel settore agricolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.